

---

Norme urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo, nonché di adottare disposizioni per migliorare le attività e gli interventi di protezione civile e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta, quanto agli eventi in Abruzzo, conclusa la fase di prima emergenza, sicché è allo stato necessario definire immediatamente l'assetto di competenze degli enti coinvolti, allo scopo di consentire che l'avvio della fase di ricostruzione proceda di pari passo rispetto alle azioni di assistenza alla popolazione;

Considerato che l'emergenza in atto nel settore dei rifiuti nel territorio della regione Campania scadrà il prossimo 31 dicembre 2009 e che, in considerazione del complesso di attività svolte si rende necessario definire con somma urgenza misure atte ad assicurare il rientro nel regime ordinario, evitando, altresì, che le attività di gestione dei rifiuti siano negativamente incise dalle procedure per la completa definizione delle attività afferenti al passaggio di consegne;

Considerato, che i numerosi eventi anche calamitosi in atto possono essere adeguatamente fronteggiati solo attraverso l'immediato rafforzamento della capacità operativa del Servizio nazionale di protezione civile;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Emana il seguente decreto-legge:

## Articolo 1

(Funzioni delle Amministrazioni territoriali ed altre disposizioni in relazione agli eventi sismici del 6 aprile 2009)

1. Il Presidente della Regione Abruzzo subentra, a decorrere dal 1 gennaio 2010, nelle attribuzioni del Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, provvedendo al completamento delle iniziative e delle attività in corso.
2. Nell'ambito della previsione di cui all'articolo 2, comma 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-commissario con funzioni vicarie per l'attuazione degli interventi di ricostruzione della città dell'Aquila.
3. Due dei Vice commissari nominati ai sensi dell'articolo ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2, comma 12, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, cessano dall'incarico alla data del 31 dicembre 2009.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 39 del 2009, viene disciplinato il passaggio di consegne ed il trasferimento delle residue risorse finanziarie.
5. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 39 del 2009, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
6. Il Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 individua, sentiti i comuni competenti, le aree nel territorio della provincia di L'Aquila in cui realizzare impianti per lo smaltimento anche dei materiali derivanti dalla demolizione e dal crollo degli edifici colpiti dal sisma. Le aree sono individuate previa verifica tecnica speditiva delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica.
7. Ferma restando la classificazione dei materiali di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 39 del 2009 e al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza, le discariche sono realizzate nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore e delle caratteristiche di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c del decreto legislativo n. 36/2003. Ai relativi oneri, stimati in 30 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 39 del 2009.

8. I comuni sono autorizzati al trasporto, negli impianti di cui al comma 6, di tutti i materiali, anche mediante l'affidamento diretto del servizio, in deroga alle procedure vigenti ed ai rispettivi regolamenti comunali di settore, assicurando comunque adeguate condizioni di igiene a tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

## Articolo 2

(Struttura stralcio per la chiusura dell'emergenza rifiuti in Campania)

1. In relazione alla prossima cessazione dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e ravvisata l'urgente necessità di assicurare ogni occorrente iniziativa per consentire il subentro, in regime ordinario, della regione Campania e delle relative province, per quanto di competenza, nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alle strutture del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90 del 2008, per svolgere, senza soluzione di continuità, i compiti connessi al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti, è istituita, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 30 settembre 2010, la Struttura stralcio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, presso l'attuale sede del Comando Logistico Sud in Napoli, che opera in termini di affiancamento alle Missioni di cui al citato decreto-legge, che cessano alla data del 31 dicembre 2009, avvalendosi delle relative risorse umane e strumentali.
2. La Struttura stralcio, allo scopo di definire con urgenza le situazioni creditorie e debitorie derivanti dalla gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, e facenti capo alle Strutture commissariali e del Sottosegretariato di Stato all'emergenza rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 90 del 2008 avvia, entro sette giorni dalla propria costituzione, le procedure volte all'accertamento della massa attiva e passiva derivante dalle attività compiute durante lo stato di emergenza, attraverso la formazione di apposito piano di rilevazione; per la redazione del piano, la Struttura provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania di un avviso pubblico di avvio della procedura di rilevazione, recante la disciplina dell'attività di accertamento del debito e l'inserimento nel piano di rilevazione. Per gli eventuali contenziosi derivanti dall'attuazione del presente comma si applica l'articolo 4 del decreto-legge 90 del 2008, il piano di rilevazione della massa passiva contiene, oltre ai debiti accertati, sia quelli derivanti dalle procedure esecutive definite che quelli oggetto di atto transattivo. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, la

---

Struttura stralcio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, predispone uno o più piani di estinzione delle passività, sottoponendoli all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Successivamente al provvedimento di approvazione dei piani di estinzione, la Struttura stralcio provvede al pagamento dei debiti ivi iscritti, dando priorità, in via graduata, ai crediti privilegiati, ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi, a quelli derivanti da un atto transattivo, tenendo conto della data di esigibilità del credito originario, nonché ai crediti recati da titoli esecutivi definitivi ed agli altri crediti in relazione alla data di esigibilità. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al termine delle attività della Struttura stralcio, non possono essere intraprese azioni giudiziarie ed arbitrali e quelle pendenti sono dichiarate estinte. I debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

Alla cessazione dello stato di emergenza, per le finalità di cui al presente articolo, alla Struttura stralcio sono attribuiti, oltre ai compiti inerenti alla gestione del contenzioso e dei procedimenti pendenti, anche quelli attinenti alle competenze amministrative riferite agli impianti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 90 del 2008 ivi comprese quelle concernenti l'esecuzione del contratto di affidamento del termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, all'eventuale prosecuzione, sulla base di valutazioni della Struttura, degli interventi anche infrastrutturali e delle relative opere accessorie, all'eventuale coordinamento dei flussi dei rifiuti, all'organizzazione funzionale del dispositivo militare di cui al successivo comma 5. La Struttura stralcio svolge entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, le procedure di determinazione dei costi di conferimento dei rifiuti sulla base delle linee guida di cui alla decretazione del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti del 20 ottobre 2009 inerente al ciclo dei rifiuti nella regione Campania per l'anno 2010. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 31 dicembre 2009, su proposta del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti sono definite l'articolazione e la composizione della Struttura stralcio e l'attribuzione dei relativi compiti, nonché l'individuazione delle risorse umane e strumentali e delle eventuali contabilità speciali necessarie sulle quali confluiscono le risorse finanziarie già nella disponibilità del Capo della competente missione amministrativo-finanziaria, nonché gli introiti derivanti dai conferimenti dei rifiuti presso il termovalorizzatore di Acerra e del relativo impianto di servizio, i ricavi della vendita dell'energia elettrica prodotta

dal termovalorizzatore stesso, e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6bis, comma 5, del decreto-legge 90 del 2008 e, fatti salvi gli importi dedotti nel bilancio di previsione anno 2009 della regione Campania, gli introiti residuali derivanti dal tributo speciale di spettanza regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani.

La regione e le province della Campania, nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dalla Struttura stralcio, possono richiedere alla Struttura ogni utile attività di supporto, nonché l'adozione di azioni di coordinamento, in termini di sussidiarietà, in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la salvaguardia e la tutela delle aree e dei siti di interesse strategico nazionale mediante l'impiego delle Forze Armate nel limite di duecentocinquanta unità, anche con i poteri di cui all'articolo 2, comma 7 bis, del decreto-legge 90 del 2008 sulla base di apposito piano d'impiego predisposto trimestralmente dalla Struttura stralcio. Agli oneri conseguenti si provvede a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui al comma 3.

Per l'attuazione degli interventi la Struttura stralcio, ove ne ricorrano i presupposti provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente al momento dell'adozione dell'atto.

Ferme le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti, le stesse cessano di avere efficacia alla scadenza del periodo emergenziale, fatti salvi i rapporti giuridici ancora in corso.

(Infrastrutture del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania)

1. Ai fini dell'accertamento del valore dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra per il trasferimento in proprietà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile e per la eventuale successiva assegnazione alla regione Campania, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 90 del 2008, è riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto, un importo onnicomprensivo da determinarsi sulla base dei criteri stabiliti dallo studio ENEA 2007 "Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani", con riferimento al parametro operativo del carico termico di progetto dell'impianto, ridotto delle somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti, anche ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 90 del 2008, nonché delle somme relative agli interventi effettuati sull'impianto, funzionali al conseguimento degli obiettivi di costante ed ininterrotto esercizio del termovalorizzatore. L'ENEA, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, definisce il valore dell'impianto ai sensi del presente comma che verrà riconosciuto al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto con oneri a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica, nei limiti della quota spettante al Dipartimento della Protezione Civile, nella misura del sessanta per cento su base annua al netto di tutti gli oneri, e con le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del tasso Euribor per il tempo occorrente all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Ove all'esito del collaudo definitivo l'impianto, pur rispettando i requisiti ed i parametri inerenti alle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera e degli scarichi idrici, non raggiunga i parametri produttivi ai diversi carichi operativi afferenti al carico termico di progetto, l'importo dovuto è proporzionalmente ridotto sulla base di ulteriore apposita valutazione da parte dell'ENEA.
2. L'esigibilità dell'importo dovuto ai sensi del comma 1 con cadenza annuale e da corrispondersi in termini di anticipazione, è condizionata alla stipula di un apposito atto pubblico di trasferimento della piena proprietà dell'impianto e relativo sedime liberi da qualsiasi vincolo, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento

---

Protezione Civile e il soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti – proprietario dell'impianto stesso, nonché alla stipula di apposito contratto di fideiussione assicurativa a favore dello stesso Dipartimento, da quest'ultimo definito nei contenuti, da escutersi a prima richiesta, e reso a garanzia della piena funzionalità del termovalorizzatore rispetto alle specifiche tecniche riferite al carico termico di progetto. La fideiussione assicurativa è stipulata con oneri a carico della parte concessionaria, con primaria compagnia assicuratrice scelta dal Dipartimento, e permane fino all'esito positivo delle attività di collaudazione definitiva del termovalorizzatore. L'escussione della polizza fideiussoria comporta l'obbligo da parte della compagnia assicuratrice di refusione di tutto o parte dell'importo comunque già corrisposto, in termini di anticipazione, rispetto agli esiti delle operazioni di collaudo definitivo. La parte concessionaria provvede, inoltre, per gli effetti di cui al presente comma, al rilascio di ulteriori polizze assicurative a favore del Dipartimento, stipulate con primaria compagnia assicuratrice scelta dallo stesso Dipartimento, sia per la responsabilità quale costruttore per dieci anni decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo relativamente ad eventuali vizi occulti dell'impianto, che per la fideiussione ai fini dello svincolo dell'importo residuale del venticinque per cento del valore totale dell'impianto come definito ai sensi del comma 1.

All'esito positivo delle prove funzionali del termovalorizzatore di Acerra e da completarsi entro il 15 dicembre 2009, si provvede al collaudo parziale entro il 31 dicembre 2009, per il successivo subentro nella gestione dell'impianto da parte del soggetto già aggiudicatario delle procedure di affidamento esperite dalle Strutture del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania.

In relazione alla necessità di assicurare che il funzionamento del termovalorizzatore di Acerra sia coerente con le peculiarità del territorio campano in tema di capacità di smaltimento dei rifiuti, ferma restando la tipologia dei rifiuti conferibili a legislazione vigente, si applica esclusivamente il criterio del carico termico nel limite massimo previsto dal progetto dell'impianto.

Ritenuta l'urgente necessità di addivenire all'accertamento del valore degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 90 del 2008, ai fini delle successive assegnazioni ai soggetti competenti, in deroga quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo, l'ENEA provvede, entro trentasei giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, alla valutazione economica deg

---

edifici, degli impianti e relative pertinenze accessorie, al netto del valore delle apparecchiature elettromeccaniche destinate al trattamento dei rifiuti e delle aree di sedime già di proprietà pubblica, nello stato d'uso e di manutenzione in cui versano e liberi da qualsiasi vincolo. All'esito della valutazione degli impianti da parte dell'ENEA, le province della regione Campania provvedono, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 90 del 2008, all'adozione degli atti di trasferimento della titolarità degli impianti. Al fine di mantenere specifiche ed adeguate condizioni di sicurezza degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di cui al presente comma, in relazione allo stato attuale degli impianti stessi, fino al termine delle attività di manutenzione e comunque non oltre il 30 settembre 2010, è assicurata la prosecuzione di attività sostitutive di presidio antincendio e di sicurezza da parte del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche attraverso servizi di vigilanza dinamica antincendio. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente comma, si provvede a carico delle risorse delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 3.

Allo scopo di assicurare in termini di urgenza la necessaria funzionalità dell'impiantistica a servizio del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della provincia di Napoli, e nelle more della realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 90 del 2008, l'ASIA S.p.a del Comune di Napoli subentra nella gestione degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti ubicati in Giugliano e Tufino di cui all'articolo 6 del citato decreto, destinati ad alimentare il termovalorizzatore di Acerra, e presso i quali la società ASIA provvede, prioritariamente, al conferimento e al trattamento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli, in termini di integrazione con il ciclo provinciale di gestione dei rifiuti di Napoli di cui all'articolo 4 del presente decreto-legge, all'uso utilizzando il personale già in servizio presso i richiamati impianti di Giugliano e Tufino e stipulando i relativi contratti di lavoro.

Al fine di completare con urgenza l'ordinata evacuazione e le successive fasi gestorie dei rifiuti allocati presso le aree di deposito e di stoccaggio temporaneo del territorio campano, in relazione alla sostanziale omogeneità delle attività di conferimento ivi poste in essere nell'ambito della gestione dell'emergenza rifiuti, si applica, prescindendo dalla destinazione dei rifiuti, con decorrenza dal 31 dicembre 2009, il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), secondo periodo, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, per i rifiuti in attesa di trattamento e

recupero, e gli impianti di discarica realizzati o da realizzarsi nel corso della gestione emergenziale in termini di somma urgenza ed in deroga al citato decreto legislativo ed alle norme indicate nell'articolo 18 del decreto-legge 90 del 2008, nel rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, sono collaudati alla data del 15 dicembre 2009 dalla competente Missione aree, siti ed impianti per le fasi realizzative comunque compiute. Alla stessa data, si procede alla collaudazione di tutti gli interventi realizzati alla stregua delle previsioni del decreto-legge 90 del 2008, per il successivo subentro nei rapporti attivi e passivi già facenti capo alla Struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge da parte delle province, anche per il tramite delle società provinciali di cui all'articolo 4, che provvedono, ove necessario, e sempre che in tal senso non abbia già operato la richiamata Struttura del Sottosegretario di Stato, alla modifica dei rapporti negoziali in essere afferenti agli impianti di discarica sia attraverso l'adozione di provvedimenti concessori nei confronti degli originari contraenti che mediante l'affidamento di interventi realizzativi ulteriori e/o aggiuntivi, complementari alle opere esistenti, in termini di continuità rispetto a quanto operato dalla Struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi del presente comma e fino alla cessazione dello stato di emergenza. In fase di prima attuazione, la competente Missione aree, siti ed impianti provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, all'adozione a regime delle autorizzazioni integrate ambientali di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, redatte in termini funzionali all'esercizio degli impianti, dei siti e delle aree comunque connessi al ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania, fatte salve le eventuali determinazioni degli enti territoriali competenti successive alla cessazione dello stato emergenziale.

Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo del territorio della regione Campania in termini compatibili con le esigenze ambientali e sanitarie, per l'infrastrutturazione occorrente al funzionamento dei cicli provinciali di gestione dei rifiuti, i siti e gli impianti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 90 del 2008 possono essere estesi nei territori adiacenti ricompresi nell'ambito di competenza di altri enti locali.

Per l'applicazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, in relazione alla necessità di conseguire le finalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legislativo, si fa riferimento, sino alla data del 31 dicembre 2010, per l'intero territorio regionale campano, agli obiettivi di cui alla decretazione contenuta nell'articolo 4, comma 2, fatto salvo l'esercizio, da parte della regione

Campania, delle competenze di cui all'articolo 6bis, comma 5, del decreto-legge 90 del 2008.

Nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, con decorrenza dal 1 dicembre 2009 e fino al 31 dicembre 2010, gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino alla percentuale dell'8%, e con la stessa decorrenza cessano gli effetti delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in proposito.

Per la realizzazione del termovalorizzatore nella provincia di Salerno, da dimensionarsi per il trattamento di un quantitativo di rifiuti non superiore a 300.000 tonnellate annue, completando nel territorio le opere infrastrutturali di dotazione della necessaria impiantistica asservita al ciclo dei rifiuti, la provincia di Salerno, anche per il tramite della società provinciale di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, provvede, in termini di somma urgenza, a porre in essere tutte le procedure e le iniziative occorrenti. Gli atti funzionali rispetto alle finalità di cui al presente comma, già posti in essere sulla base della normativa vigente, sono nulli e privi di effetto ove non confermati dal Presidente della provincia, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(Province, Società Provinciali e Consorzi)

1. Ai Presidenti delle province della regione Campania sono attribuite, anche in deroga agli articoli 42, 48 e 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le funzioni ed i compiti il cui esercizio risulti comunque funzionale alla programmazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da organizzarsi anche per ambiti territoriali nel contesto provinciale e per distinti segmenti delle fasi del ciclo di gestione dei rifiuti.
2. Sulla base delle previsioni di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, e tenuto conto delle indicazioni di carattere generale di cui alla decretazione del Sottosegretario di Stato adottata in data 20 ottobre 2009 inerente al ciclo di gestione integrata dei rifiuti nelle more dell'adozione del piano regionale di cui all'articolo 6bis, comma 5, del decreto-legge 90 del 2008, le province, anche per il tramite delle società provinciali, con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti ed in fase di prima attuazione, onde evitare soluzioni di continuità rispetto agli atti compiuti nella fase emergenziale, possono, per le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti, continuare ad avvalersi dei soggetti pubblici e privati che attualmente svolgono in tutto o in parte i predetti compiti, ovvero ritenere risolti i contratti in essere, affidando il servizio in via di somma urgenza, nonché prorogare i contratti in corso per una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno con abbattimento del 3% del corrispettivo negoziale inizialmente previsto. I costi afferenti all'intero ciclo di gestione dei rifiuti, derivanti dalla esecuzione delle attività di competenza delle province, da svolgersi anche per il tramite delle società provinciali, che agiscono sul territorio anche quali soggetti impositori per quanto riguarda la riscossione delle somme dovute, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza, rispetto a cui eventuali contestazioni non possono concernere la doverosità della prestazione pecuniaria se non con riferimento alla concreta applicazione dei criteri per la quantificazione del dovuto. Per fronteggiare i rilevanti oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle iniziative funzionali alla gestione dei rifiuti, sono attivate adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti, ed a tal fine i comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale

successivo inoltra alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli archivi afferenti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) ed alla tariffa integrata ambientale (TIA), i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza nonché la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione, riportante, in particolare, le informazioni sulla residenza e sulla composizione del nucleo familiare degli iscritti. Le province, anche per il tramite delle società provinciali, accedono alle informazioni messe a disposizione dai comuni ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, relative ai contratti di erogazione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua ed ai contratti di locazione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, il Prefetto provvede in via d'urgenza e previa diffida, in sostituzione dei comuni inadempienti, anche attraverso la nomina di apposito Commissario ad acta e contestualmente attiva le procedure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.

Per le finalità di cui al presente articolo, fermo quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 1, del decreto-legge 90 del 2008, è trasferita alle province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la titolarità degli ulteriori siti, impianti ed aree, inerenti al ciclo dei rifiuti, all'uopo individuati dalla Struttura di cui all'articolo 2. È assegnata alle province la gestione, cui eventualmente attendere attraverso le società provinciali, dei siti per i quali è pendente contenzioso in ordine alla relativa titolarità, fino all'esito dello stesso, ed a tal fine sono assegnate alle province medesime, all'atto della costituzione delle Società provinciali, risorse finanziarie nella misura complessiva massima un milione di euro al mese fino al 30 settembre 2010, a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 3, da rendicontarsi mensilmente alla Struttura di cui all'articolo 2, e fatte salve le eventuali azioni di ripetizione nei confronti del soggetto riconosciuto titolare all'esito del predetto contenzioso. Il personale operante presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti di Battipaglia, Casalduni e Pianodardine di cui all'articolo 6 del richiamato decreto-legge 90 del 2008 è trasferito alle province per la successiva assegnazione alle competenti società provinciali.

In fase di prima attuazione, ed al fine di consentire l'assolvimento urgente delle obbligazioni di cui al presente articolo, sono autorizzate anticipazioni di cassa da

parte del Cassiere dell'Ente provinciale ovvero della società provinciale, nel limite massimo di tre dodicesimi del totale delle entrate accertate dai comuni per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per la tariffa Integrata ambientale nell'anno 2008, da restituirsi entro il 31 dicembre 2010. Per le medesime finalità di cui al presente comma, è assegnata in via straordinaria, a favore delle province, per la eventuale successiva assegnazione alle società provinciali, una somma pari ad euro 1,50 per ogni contribuente residente nell'ambito territoriale provinciale di competenza, a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 3. Al fine di assicurare alla società provinciale l'occorrente dotazione finanziaria, il Presidente della provincia è autorizzato con i poteri di cui al comma 1, e nel limite massimo pari all'importo risultante dal procedimento di quantificazione inerente al contributo di euro 1,50 di cui al presente comma, a revocare entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, gli impegni assunti fino alla concorrenza del predetto importo, con vincolo di destinazione al patrimonio della Società provinciale.

Per la sollecita riscossione da parte dei Consorzi operanti nell'ambito del ciclo di gestione dei rifiuti dei crediti vantati nei confronti dei Comuni, è autorizzata la conclusione tra le parti di transazioni per l'abbattimento degli oneri accessori dei predetti crediti. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 32 bis della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 e successive modificazioni, i Presidenti delle province della regione Campania, con i poteri di cui al comma 1, nominano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un soggetto liquidatore per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai Consorzi, e delle relative articolazioni societarie, ricadenti negli ambiti territoriali di competenza e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione. Per le successive attività di acquisizione delle risorse finanziarie di cui al presente comma i soggetti liquidatori sono autorizzati ad adottare le procedure di cui al comma 6.

- i. La competente Missione amministrativo-finanziaria è autorizzata alla cessione in tutto o in parte, con garanzia della sola esistenza del credito, ad istituti operanti nel settore finanziario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, dei crediti vantati dalla Struttura del Sottosegretario di Stato nei confronti degli enti locali per quanto dai medesimi dovuto in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti. A tal fine, i crediti vantati nei confronti dei singoli enti sono certificati dal funzionario

competente della citata Missione ai fini dell'attestazione della relativa esistenza, comunicati al Ministero dell'interno che dispone per la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti medesimi nella misura occorrente rispetto ad appositi piano finanziario di rientro di durata non superiore a tre anni, nonché per successivo rimborso nei confronti degli istituti erogatori alle scadenze convenute.

(Personale dei Consorzi)

1. In relazione alle specifiche finalità di cui all'articolo 4, allo scopo di assicurare con ogni urgenza l'assegnazione di contingenti di personale necessari alla funzionalità del complessivo ciclo di gestione dei rifiuti nel territorio della regione Campania e tenuto conto delle esigenze proprie del sistema organizzativo previsto dal presente decreto, il Consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, sentite le organizzazioni sindacali, definisce, entro e non oltre venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la propria dotazione organica in relazione alle attività di competenza, definite anche in base al piano industriale. La dotazione organica è approvata dal Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania. Il Consorzio provvede alla copertura dei posti previsti dalla dotazione organica, e nei limiti della stessa, mediante assunzioni a tempo indeterminato del personale assunto presso gli stessi Consorzi sino alla data del 31 dicembre 2008, e, fermi i profili professionali acquisiti alla stessa data, dando priorità al personale già risultante in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione. Il personale non collocato nell'ambito della dotazione organica del Consorzio unico è assunto dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ubicati nella regione Campania, a valere sui posti resi disponibili dalle predette amministrazioni ed enti per le procedure di mobilità a seguito della ricognizione effettuata dal Consorzio unico delle province di Napoli e Caserta, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nelle more della conclusione delle predette procedure di mobilità, al personale interessato è corrisposto esclusivamente il trattamento economico corrispondente alla retribuzione base parametrica o ai minimi tabellari previsti nel contratto collettivo nazionale del comparto di provenienza.
2. Per le medesime finalità e con le deroghe di cui al comma 1, i Consorzi delle province di Avellino, Benevento e Salerno procedono all'assunzione a tempo

indeterminato del personale occorrente a copertura dei posti della propria dotazione organica, ove esistente, ovvero definita con le modalità di cui al comma 1, dando priorità all'assunzione del personale già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 negli ambiti territoriali provinciali di competenza, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative relativamente alla definizione dei criteri di assunzione.

**Articolo 6**  
**(Personale del Dipartimento nazionale della protezione civile )**

Per avvalersi stabilmente delle specifiche professionalità in materia di protezione civile con particolare riferimento alla necessità di potenziare il Dipartimento della protezione civile anche in relazione all'eccezionale impegno necessario per fronteggiare le numerose emergenze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in deroga agli articoli 66 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata ad assumere personale mediante concorsi pubblici nel limite massimo di 200 unità da assegnare al Dipartimento stesso. Il cinquanta per cento dei posti è riservato al personale, non dirigente, assunto con contratto a tempo determinato o titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il Dipartimento della protezione civile. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio vengono definite le relative procedure. Il personale di cui al presente comma è mantenuto in servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali.

1. Al fine di assicurare la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile per fare fronte alle numerose emergenze dichiarate sul territorio nazionale, il Dipartimento nazionale della protezione civile si avvale di uno specifico contingente di personale non dirigenziale, non superiore ad un terzo della dotazione organica del ruolo di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni, assunto con contratto a tempo determinato.
3. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti nella dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i. e per acquisire stabilmente le professionalità in possesso del personale dirigenziale, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad inquadrare a domanda, nel limite di cinque posti disponibili, previa procedura speciale di selezione per titoli ed esame colloquio da espletarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel ruolo dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 9-ter del sopra citato decreto legislativo, il personale attualmente titolare di incarico dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165, che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, abbia maturato almeno 4 anni di anzianità nell'incarico presso il Dipartimento medesimo e che non sia incorso nella responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 165 del 2001.

I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto e già destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 90 del 2005, possono, qualora non abbiano già prodotto domanda ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge n. 90 del 2005, essere immessi in relazione ai posti disponibili, a domanda, nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica corrispondente alla qualifica attualmente rivestita.

Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 3508 è inquadrato, nel limite complessivo dei posti non coperti ai sensi del comma 4, a domanda nel ruolo speciale di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'area e posizione economica attualmente possedute, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite dei posti disponibili.

Nelle more dell'attuazione dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e al fine di razionalizzare la gestione e l'ottimale impiego del personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo, la consistenza del contingente di personale di cui al medesimo articolo 9-ter, comma 4, è provvisoriamente determinata in misura pari al personale che alla data del presente decreto risulta comunque in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in posizione di comando o di fuori ruolo.

All'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge del decreto-legge 90 del 2008 dopo le parole "ex sesta qualifica funzionale," sono aggiunte le seguenti "ovvero appartenente all'area seconda, posizione economica equivalente o superiore alla fascia retributiva F4 e proveniente dai medesimi ruoli ad esaurimento", nonché al medesimo comma 1 lettera a.bis) le parole : "nonché il personale comandato o in fuori ruolo immesso nel medesimo ruolo ai sensi del

comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152" sono sostituite dalle seguenti: "nonché il personale immesso nel medesimo ruolo ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152".

All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.123 dopo le parole "tabella c della legge 24 dicembre 2007, n. 244." sono aggiunte le seguenti "Le eventuali economie sono destinate all'attuazione del comma 1, lettera a-bis)."

Al fine di assicurare stabilmente la piena operatività del Servizio nazionale di protezione civile il personale non dirigenziale di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 impegnato nelle diverse emergenze in atto e in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge presso il Dipartimento della protezione civile può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella B allegata al citato decreto, nell'area e posizione economica di appartenenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003, che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge presta servizio presso gli Uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, può richiedere di transitare nel ruolo di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto nell'area e posizione economica di appartenenza.

1. Al personale transitato nella tabella B ai sensi del comma 9 si applica l'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto-legge del decreto-legge 90 del 2008.

2. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in 6,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:

a) quanto a 3,70 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 7, comma 4 bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

b) quanto a 2,82 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 4 e 5, valutati in 0,4 milioni di euro annui lordi a decorrere dall'anno 2010, si provvede a

valere, sulle risorse rimaste disponibili nell'ambito dello stanziamento già previsto per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 2005, n. 152.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Disposizioni in materia di vigilanza sulla Croce Rossa Italiana e di protezione civile)

I poteri di tutela e vigilanza sull'Associazione italiana della croce rossa sono attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile.

In relazione alle diverse ipotesi di rischio presenti sul territorio nazionale, al fine dell'individuazione delle competenze in ordine all'esercizio delle attività di allertamento, soccorso e superamento dell'emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i livelli minimi dell'organizzazione delle strutture territoriali di protezione civile e degli enti cui spetta il governo e la gestione del sistema di allertamento nazionale ed il coordinamento in caso di dichiarazione dello stato di emergenza.

Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e di grande evento di cui all'articolo 5 bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli.

(Attività di supporto strumentale al Dipartimento della protezione civile)

Al fine di garantire economicità e tempestività agli interventi del Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle funzioni strumentali del medesimo Dipartimento è costituita una società per azioni d'interesse nazionale denominata "Protezione civile servizi s.p.a.", con sede in Roma.

Il capitale sociale iniziale della Società è stabilito in un milione di euro ed i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni della Società sono interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

La Società, che è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile ed opera secondo gli indirizzi strategici ed i programmi stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ha ad oggetto lo svolgimento delle funzioni strumentali per il medesimo Dipartimento nonché la progettazione, la scelta del contraente, la direzione lavori, la vigilanza degli interventi strutturali ed infrastrutturali, l'acquisizione di forniture o servizi rientranti negli ambiti di competenza del Dipartimento della protezione civile, ivi compresi quelli concernenti le situazioni di emergenza socio-economico-ambientale oggetto di dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, quelli relativi ai grandi eventi di cui all'articolo 5 bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

La Società può, altresì, assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

Lo statuto, predisposto dal Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina il funzionamento interno della Società ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del

Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. E' consentita la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un Comitato esecutivo o a uno dei suoi membri.

Ai fini di cui al comma 5, lo statuto prevede:

- a) la proprietà esclusiva del Ministero dell'economia e delle finanze del capitale sociale ed il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Dipartimento della protezione civile dell'intero Consiglio di Amministrazione;
- c) le modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla Società;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Gli utili netti della Società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del soggetto vigilante. La Società non può sciogliersi se non per legge.

La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

0. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la Società può avvalersi del personale, anche di livello non dirigenziale, in servizio presso il Dipartimento nazionale della protezione civile in possesso della necessaria professionalità tecnica ed amministrativa, previa acquisizione del necessario consenso del personale medesimo.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro un milione, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 9

Disposizioni per la pubblicizzazione del rapporto di lavoro del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001 n. 165, dopo le parole: "il rapporto d'impiego" sono inserite le seguenti: "del personale, anche di livello dirigenziale, dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché".

Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, autonome disposizioni ordinamentali ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2001, n. 165, come modificato dal comma 1. Fino all'adozione di tali disposizioni, al personale, anche di livello dirigenziale dei ruoli, anche speciali, della Presidenza del Consiglio dei Ministri continua ad applicarsi la normativa, anche contrattuale, previgente.

Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.